



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0006100 - 19/01/2015** - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70
00186 ROMA

LETTERA-CIRCOLARE

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Unità per la semplificazione
dip.semplificazione@mailbox.governo.it

ALL'UNIONCAMERE
pierluigi.sodini@unioncamere.it

ALL'ANAV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI
anavmail@tin.it

OGGETTO: Art. 20, comma 8, del D.L. 91/2014 (convertito con modifiche nella legge 116/2014) -
Revoca per giusta causa dell'organo di controllo o del revisore - Trasmissione parere
del Ministero della giustizia.

Con nota prot. n. 770 del 16/09/2014, l'Associazione nazionale autotrasporto
viaggiatori (A.N.A.V.) ha proposto quesito alla Scrivente per conoscere se: «nei casi in cui sia
venuto meno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per effetto della novella



introdotta dall'art. 20, c. 8, del D.L. 91/2014 (e la società non versi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2477, c. 3, c.c.), le società a responsabilità limitata possano procedere alla relativa revoca per giusta causa senza necessità di sottoporre la relativa delibera all'approvazione del tribunale, non essendo necessario, nella fattispecie, alcun controllo di legittimità sulla delibera assunta».

Con nota prot. n. 185970 del 22/10/2014 questa Amministrazione ha investito della questione, per gli aspetti di competenza, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, che ha fornito il proprio avviso con nota prot. n. 4865 del 13/01/2015 (**all. 1**); documento che si trasmette nell'ottica di un'uniforme tenuta sul territorio del registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/6885.1

Ufficio I

FASC. 016,001.009-803



m_dg.DAG.13/01/2015.0004865.U

Roma,

9 GEN. 2015

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXI - Registro delle imprese
Sede

 Oggetto: art. 20, comma 8, del D.L. n. 91/2014 (convertito con modifiche nella L. n. 116/2014) - Revoca per giusta causa dell'organo di controllo o del revisore - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 0185970 del 22.10.2014 codesta Direzione Generale chiedeva le valutazioni di questo Ministero in merito alla nuova formulazione dell'art. 2477 c.c. come modificato dal D.L. n. 91/2014 di cui all'oggetto e nella specie se ai fini della revoca dell'organo di controllo di cui al predetto art. 2477 c.c. sia ancora necessario, oltre alla delibera assembleare di revoca, il decreto di approvazione del Tribunale previsto dall'art. 2400, 2° comma, c.c..

In particolare, nella predetta nota si fa riferimento al fatto che l'art. 20, comma 8, del D.L. n. 91/2014 ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c. che prevedeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata con capitale sociale almeno pari al minimo stabilito dall'art. 2327 del c.c. per le società per azioni.

Poiché la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lett. i), del D.M. 28.12.2012, n. 261, codesta Direzione nella considerazione che sia un'ipotesi di giusta causa tipizzata per regolamento, ritiene - *"in un'ottica di doverosa riduzione degli oneri burocratici e dei costi a carico delle imprese"* -

che possa considerarsi ultronea l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2400, 2° comma, c.c., per la quale la deliberazione di revoca dei sindaci per giusta causa "*deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato*", bastando invece la sola delibera assembleare di revoca e la sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Al riguardo, si osserva che il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina del collegio sindacale non è sufficiente a produrre la decadenza di diritto, nonostante il legislatore abbia precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisca giusta causa di revoca.

In assenza di un'esplicita previsione in tal senso da parte del legislatore, permane la necessità di un controllo giurisdizionale volto a verificare appunto l'esistenza stessa del fatto costituente giusta causa. L'art. 2400, 2° comma, c.c. (relativo alla nomina e revoca dei sindaci) non è stato oggetto di alcuna modifica a differenza dell'art. 2409 *quater* c.c. (relativo al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisore legale dei conti) che prevedeva analogo decreto del tribunale di approvazione della delibera di revoca e che è stato, invece, abrogato.

Pertanto, deve ritenersi imprescindibile il decreto di approvazione del tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci, anche se solo per accertare che la nomina dell'organo sia esclusivamente dipesa da quanto statuito dall'art. 2477, 2° comma, c.c., ora abrogato.

In relazione, invece, alla revoca per giusta causa del revisore legale dei conti per lo stesso predetto motivo, l'abrogazione dell'art. 2409 *quater* c.c. ha fatto venir meno la necessità del decreto di approvazione del tribunale, di conseguenza, in questo caso potrà seguirsi la procedura prevista dall'art. 3 del D.M. n. 261/2012, essendo sufficiente la sola delibera assembleare.

Il Direttore Generale
Marco MANCINETTI

